

LA BUSSOLA DI AEGLE APS

STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in PORDENONE, via Udine 47, l'associazione di promozione sociale denominata "LA BUSSOLA DI AEGLE APS", "associazione non riconosciuta", disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:
 - promuovere la Salutogenesi e lo sviluppo del benessere globale della persona, divulgando e facendo conoscere tutte quelle discipline ad approccio olistico e artistico, quali la Naturopatia, il Counseling ad approccio pluralistico, le terapie Artistiche, ed in generale l'Educazione a stili di vita salubre e comportamenti consapevoli, come prevenzione primaria per la salvaguardia della salute individuale e collettiva, nei limiti delle norme esistenti e senza alcuna pretesa sostitutiva dell'Arte Medica.

Ci si riferisce ad esempio a tecniche e metodologie quali: floriterapia, erboristeria, fitocosmesi, dietetica, riflessologia, shatzu, biodinamica, yoga e discipline correlate (meditazione, sciamanesimo, training autogeno, tecniche di respirazione, ecc.), attività sportive amatoriali, comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle stesse; disegno e pittura, mandala, canto, musicoterapia, danzaterapia, scrittura creativa e autobiografica, decorazione, artigianato e altre discipline simili. In questo senso, l'Associazione opera per trasmettere l'amore per la cultura artistica e olistica come bene prezioso per la persona e come valore sociale. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia e infermità. La Salutogenesi, infatti, si concentra sui fattori che contribuiscono allo stato di benessere dell'essere umano invece che sui fattori che causano la malattia, quindi sulle capacità di affrontare e risolvere problemi in maniera soddisfacente e flessibile all'interno del contesto familiare e sociale, e sulle possibilità di crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

 - organizzare attività formative, didattiche e di sensibilizzazione come: manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze, seminari, convegni, corsi, laboratori, attività, concorsi ed ogni forma di evento inteso come momento di ritrovo e aggregazione per la valorizzazione, interscambio, arricchimento personale, culturale e sociale nell'ambito dei temi dell'Associazione
 - partecipare e collaborare ad eventi di altre Associazioni che perseguono finalità simili. Le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e dei regolamenti degli Enti a cui ci si affilia.

- curare la pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale attraverso i diversi mezzi di comunicazione e informazione.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

4. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"; lo svolgimento delle attività avviene "prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

5. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

6. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

7. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 3

Soci

1. Sono soci fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e soci ordinari tutti gli altri. Diverranno soci quelli che fanno richiesta di adesione all' associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.

2. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente, e non rivalutabile.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

-dimissioni volontarie;

-non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-morte;

-indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

4. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

5. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. 6. In base alle

disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea, a prestare il lavoro preventivamente concordato ed a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'Associazione. I libri associativi sono i seguenti: -libro soci -libro dei volontari -libro delle delibere dell'assemblea soci - libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo -libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Art. 5

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax), oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione.

3.1 L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7.1 Il Presidente nomina un segretario, il quale deve redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

9. L'assemblea ha i seguenti compiti:

-eleggere i membri del comitato;

-approvare il programma di attività proposto dal comitato;

-approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

-approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-nominare e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C. e art. 19 dello Statuto) ;

-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

-stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

-deliberare sull'esclusione degli associati;

-deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.re

Art.8

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Il *numero* degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax).

3.1 E'altresì consentita l'adunanza del Comitato e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza (vedi punto 3.1 art. 7).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

-eleggere il presidente;

-eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;

-assumere il personale;

-nominare il segretario;

-fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4 e 8, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Comitato più anziano di età.

Art. 10

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art. 11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 12

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 13

Revisore dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale." "L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 16

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17

Bilancio

1. L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 18

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 19

Scioglimento e liquidazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
3. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.